

# Diocesi di Vittorio Veneto

## Curia Vescovile

Prot. n. 5.3/2008

### **L'ORDINARIO DIOCESANO**

**visto** il canone 1281 § 2 del Codice di Diritto Canonico;

**visti** i canoni 1291 e 1295 del Codice di Diritto Canonico, relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il canone 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana;

**sentito** il parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici in data 28 dicembre 2007;

### **DECRETA**

*I seguenti atti sono da considerarsi di straordinaria amministrazione:*

1. l'alienazione di beni immobili di qualunque valore;
2. l'alienazione di beni mobili di valore superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla C.E.I. per gli atti di cui al canone 1291 § 1 (attualmente quindi di valore superiore a Euro 50.000,00);
3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di comodato, di locazione, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione; e comunque la cessione a terzi dell'uso e del godimento, a qualsiasi titolo, di immobili appartenenti alla persona giuridica;
4. l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili;
5. la mutazione di destinazione d'uso di beni immobili;
6. l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
7. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
8. l'esecuzione di lavori di costruzione, di ristrutturazione, di restauro, di risanamento conservativo e di straordinaria manutenzione, che comportino una spesa superiore al 20% delle entrate del bilancio dell'anno precedente e, comunque, sempre quando comportino una spesa superiore a Euro 20.000,00;
9. ogni atto, a titolo gratuito od oneroso, relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale;
10. l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
11. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;



# Diocesi di Vittorio Veneto

Curia Vescovile

12. la costituzione di un ramo di attività ONLUS o di impresa sociale;
13. la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche, come, ad esempio, prestiti, fidi, mutui, ecc.;
14. la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;
15. l'assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non avente carattere occasionale;
16. l'introduzione in giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
17. per le Parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale.


Il presente decreto annulla e sostituisce quello del 18 dicembre 2002, prot. 945.916/2002.

Per il valido compimento degli atti sopra indicati, il legale rappresentante dell'Ente ecclesiastico dovrà munirsi di regolare autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano. Alla richiesta di autorizzazione per tali atti dovrà essere sempre allegato il verbale con il parere del Consiglio per gli Affari Economici dell'Ente.

All'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero si applicano, oltre alle disposizioni contenute nel decreto dell'Ordinario Diocesano del 16 febbraio 2001, prot. 124.2/2001, i summenzionati nn. 11, 12 e 16. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla C.E.I. ai sensi del canone 1292 § 1, si applicano anche i nn. 3,4,7,8,13 e il n.6, limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni o oneri.

Vittorio Veneto, 7 gennaio 2008

L'Amministratore Diocesano



Il Cancelliere Vescovile

  
Sac. Luigino Zago

